



Roma, 23 gennaio 2026

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi

### **CIRCOLARE N° 29**

#### **Oggetto: Rottamazione-*quinquies* – Agenzia Entrate-Riscossione – Modalità**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 4 – 2026

**Oggetto: Rottamazione-*quinquies* – Agenzia Entrate-Riscossione – Modalità**

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-*quinquies*, esclusivamente in via telematica, entro il **prossimo 30 aprile**.

La Rottamazione-*quinquies* riguarda tutti i carichi affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento di:

- imposte a seguito di controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia Entrate sulle dichiarazioni annuali;
- contributi previdenziali dovuti all’INPS con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamenti;
- sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada dalle competenti Amministrazioni dello Stato.

Purchè riferiti alle fattispecie sopra elencate, rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-*quinquies* anche i carichi già oggetto delle prime tre Rottamazioni o del “Saldo o Stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia del beneficio a seguito del mancato pagamento degli importi dovuti, nonché della Rottamazione-*quater* e della Riammissione alla Rottamazione-*quater* per i quali alla data del 30 settembre 2025 si sono persi i benefici in quanto non tutte le rate sono state pagate.

Non rientrano, quindi, nell’ambito applicativo della Rottamazione-*quinquies*, le sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada dalla Polizia Locale dei Comuni, né quelle relative alla tassa sui rifiuti, bollo auto, ecc. in quanto affidate da Enti Locali e dalle Regioni né, come sopra riportato, i debiti derivanti da attività di accertamento.

Per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-*quinquies*, si utilizzano i servizi messi a disposizione dall’Agenzia Entrate-Riscossione sul proprio sito internet; sono possibili due modalità alternative:

- in area riservata**, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando i documenti (cartelle di pagamento) per i quali si intende aderire; in tal caso l’Agenzia Entrate-Riscossione propone esclusivamente i carichi definibili;

- in area pubblica** compilando l’apposito *form*.

Sarà necessario indicare l’indirizzo *e-mail* (**non PEC**) per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

E’ possibile richiedere il **Prospetto informativo** direttamente dall’area **riservata** dell’Agenzia Entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione Agevolata”, compilando l’apposita schermata: Il sistema invierà entro le successive 12 ore una *e-mail*, all’indirizzo indicato con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni. Il prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento che possono essere definite e l’importo delle somme dovute in caso di adesione all’agevolazione e degli interessi di dilazione previsti in caso di rateazione.

Il Prospetto può essere richiesto anche nell’area pubblica del sito dell’Agenzia compilando il *form* disponibile nella sezione “Definizione Agevolata” (Rottamazione-*quinquies*).

L’Agenzia Entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2026 invia al soggetto che ha presentato la domanda di adesione una comunicazione di:

- accoglimento** contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alle soluzioni rateali indicate nella domanda di adesione, i modelli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio c/c;

- eventuale **diniego** con le relative motivazioni.

A seguito della domanda, l’Agenzia non avvierà nuove procedure esecutive e sosponderà quelle già avviate.

Con l’adesione alla Rottamazione-*quinquies*, il contribuente ha la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando **unicamente** le somme a titolo di capitale e quelle per spese di notifica; non sono, quindi, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni irrogate per violazione del Codice della Strada dalle competenti Amministrazioni dello Stato, la Rottamazione-*quinquies* si applica limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

Il pagamento è previsto o in **unica soluzione** entro il prossimo 31 luglio o in un numero massimo di **54 rate bimestrali** di pari importo – di importo non inferiore a 100,00 euro a rata – alle seguenti scadenze:

- la 1<sup>^</sup>, la 2<sup>^</sup> e la 3<sup>^</sup> rata, rispettivamente entro il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
- dalla 4<sup>^</sup> alla 51<sup>^</sup> rata, rispettivamente il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno;
- dalla 52<sup>^</sup> alla 54<sup>^</sup> rata, entro il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2025.

Il pagamento rateale comporta l’applicazione **dell’interesse annuo del 3%** a decorrere dal 1° agosto 2026.

Per completezza di trattazione, si fa presente che con l’art. 1, commi da 102 a 110, della Legge di Bilancio 2026, è data facoltà agli Enti Locali ed alle Regioni di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni – *definizione agevolata* – per i propri tributi, con esclusione dell’IRAP e delle addizionali a tributi erariali, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.